



Il contratto di rete

Ai sensi del comma 4 ter dell'art. 3 D.L. 5/2009 e s.m.i.

“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa..”

Evoluzione normativa

**Legge
33/2009**
conv.
**D.L
5/2009**

**Legge
sviluppo
99/2009**


**Legge
122/2010**
conv.
**D.L
78/2010**

**Legge
134/2012**
conv.
**D.L
83/2012**

**Legge
221/2012**
conv.
**D.L
179/2012**

**Legge
99/2013**
conv.
**D.L
76/2013**

Cosa è il contratto di rete




Le parti del contratto

REQUISITO SOGGETTIVO



- imprenditori
- iscrizione Registro Imprese

PARTECIPANTI




- anche solo due imprese
- no limiti di forma giuridica, dimensione
- no limiti territoriali
- no limiti merceologici

STRUTTURA APERTA



- requisiti di accesso alla rete
- procedure decisionali da adottare

Le parti del contratto




La libertà associativa non è illimitata!!!

Condizioni:



- a) iscrizione delle parti al Registro delle Imprese
- b) deposito del contratto di rete nella sezione del Registro Imprese presso cui è iscritta ciascuna parte
- c) le attività di rete devono rientrare nell'oggetto sociale delle imprese aderenti.

Obiettivi strategici

- Ai sensi del comma 4 ter dell'art. 3 D.L. 5/2009 e s.m.i.:
“...accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato...”




Obiettivi strategici



Obblighi

- *“...a tal fine (gli imprenditori) si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.*





Obblighi

Il contratto di rete deve prevedere:

- un programma comune (diritti + obblighi di ciascun partecipante + modalità di realizzazione dello scopo comune)
- una collaborazione

Il contratto di rete può prevedere anche:

- lo scambio di informazioni;
- lo scambio di prestazioni;
- l'esercizio in comune di una o più attività

**condivisione delle attività
realizzazione di tali attività "in collaborazione"**



Programma comune di rete

contenuti:

- ✓ enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;
- ✓ le modalità di realizzazione dello scopo comune;
- ✓ qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali delle imprese aderenti alla rete, e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo;
- ✓ regole di gestione del fondo medesimo (se previsto).

Le attività devono essere funzionali agli obiettivi



Strumenti della rete: fondo patrimoniale e organo comune

- Il comma 4 ter dell'art. 3 D.L. 5/2009 dispone che *“il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.”*
- Lo stesso comma alla lettera c), dispone che il contratto di rete deve indicare *“..qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo..”*
- *“Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune..”*

Strumenti della rete: fondo patrimoniale

Il contratto deve prevedere




**la misura e criteri di valutazione
dei contributi iniziali e degli
eventuali contributi successivi**



**regole di gestione del fondo
medesimo**

**Applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni
ex artt. 2614 e 2615, comma 2 c. c.**



Strumenti della rete: fondo patrimoniale (art. 2614 e 2615, secondo comma c.c.)

- per la durata del contratto di rete le imprese retiste non possono chiedere la divisione del fondo;
- i creditori particolari delle imprese retiste non possono far valere i propri diritti sul fondo medesimo;
- per le obbligazioni assunte dall'O.C. per conto di singole imprese retiste, queste ultime rispondono in solido con il fondo patrimoniale, in caso di insolvenza nei rapporti tra i retisti il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle rispettive quote;
- “..in ogni caso..” il fondo patrimoniale comune risponde delle obbligazioni contratte dall' O.C. in relazione al programma di rete;
- i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

Strumenti della rete: organo comune

Il contratto deve prevedere

nome, ditta, ragione o denominazione sociale del soggetto prescelto a svolgere l'incarico per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso

poteri di gestione e di rappresentanza

regole eventuale sostituzione



Strumenti della rete: organo comune

- Ai sensi del comma 4-ter, dell'art. 3 del D.L. n. 5/2009 e s.m.i. è prevista la nomina di un *“organo comune incaricato di gestire , in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”*
- Nella lett. e) di tale articolo è previsto che il contratto di rete deve indicare, ove ne sia prevista l'istituzione, *“ il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto “*
- *“..l'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso.....”.*
- Nella lett. f) è previsto che il contratto di rete deve indicare *“..le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo..”*

Tipologie di reti

Al comma 4-ter D.L. 5/2009 e s.m.i. :

“il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa..”

Al comma 4-quater:

“se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, la rete acquista soggettività giuridica”



→ rete - contratto → Nuova collaborazione

→ rete - soggetto → Nuovo soggetto



Tipologie di reti

RETE CONTRATTO

Assenza di autonoma soggettività giuridica e fiscale

- ✓ gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridiche-soggettive dei partecipanti alla rete;
- ✓ il fondo comune, se esistente, costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma di rete;
- ✓ i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e l'organo comune sono riconducibili alla figura del mandato con rappresentanza.

Profili tributari:

- ✓ l'adesione al contratto di rete non comporta l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo, né l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso (circolare n.4/E del 15 febbraio 2011)
- ✓ obbligo di fatturare da parte delle singole imprese e alle singole imprese, le operazioni attive e passive poste in essere dall'organo comune
- ✓ ciascuna impresa aderente alla rete farà concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo i costi che ha sostenuto e i ricavi che ha realizzato per l'attuazione del programma di rete

(circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate)



Tipologie di reti

RETE SOGGETTO

La rete soggetto è un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario...

esprime una propria forza economica ed è in grado di realizzare, in modo unitario e autonomo, il presupposto di imposta

(circolare n. 20/E Agenzia delle Entrate)